



COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE

Provincia di Palermo

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 1 DEL 17/01/2013

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RILASCIO DEL CONTRASSEGNO INVALIDI E DI SPAZI DI SOSTA PERSONALIZZATI.

L'anno duemilatredici e questo giorno 17 del mese di gennaio, alle ore 12.30 nella sala delle adunanze della Sede Comunale si è riunita la Commissione Straordinaria per la gestione dell'Ente, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 12 novembre 2012, in conseguenza dello scioglimento degli organi elettivi del Comune disposto con il medesimo provvedimento a norma dell'art 143 del D. Lgs. 18.08.2000, n°267 Assume la presidenza il dr. Vincenzo Covato, nella qualità di componente più anziano d'età, ai sensi dell'art. 1, 1° comma, del decreto del Ministro dell'Interno n°523 del 28.07.1995. Sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.:

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Presenti: COVATO Dott. VINCENZO Commissario MULE' Dott.ssa MATILDE Commissario TROVATO Dott. GUGLIELMO Commissario | Assenti: |
| Totale Presenti: 3 | Totale Assenti: 0 |

Partecipa il Segretario comunale **dottorressa Sonia ACQUADO**. Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

acquisiti, ai sensi dell'art. 1 lett. i) della L.R. N° 48/91 e dell'art. 49 del D.Lgs. N° 267/00, i pareri:

- del responsabile del settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- del responsabile del settore economico finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;

F.to COVATO Dott. VINCENZO F.to MULE' Dott.ssa MATILDE F.to TROVATO Dott. GUGLIELMO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to ACQUADO DOTT.SSA SONIA

COPIA IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO

Isola delle Femmine, li **17/01/2013**

Il Segretario Comunale
Dottorressa Sonia Acquado

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente deliberazione :

- è stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ ai sensi dell'art.11 L.R. 44/91, come modificato dall'art.127, comma 21, della L.R. N. 17/04

ATTESTA, altresì, che la presente deliberazione e' divenuta esecutiva il

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art.12, comma 1, della LR N. 48/91);
- perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12, comma 2, della LR N. 48/91).

Isola delle Femmine, li _____

Il Segretario Comunale
F.to Dottorressa Sonia Acquado

Il Comandante della Polizia Municipale sottopone all'approvazione della Commissione Straordinaria la seguente proposta di deliberazione:

"APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RILASCIO DEL CONTRASSEGNO INVALIDI E DI SPAZI DI SOSTA PERSONALIZZATI".

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- Che il Comune ha l'obbligo di allestire e mantenere funzionali ed efficienti tutte le strutture per consentire ed agevolare la mobilità delle persone invalide;
- Che per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, il Sindaco rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario effettuato dall'ufficio medico-legale dell'unità sanitaria locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta;
- Che nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il Sindaco può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del "contrassegno invalidi" autorizzato ad usufruirne.

Ritenuto opportuno dotarsi, nell'ambito e nel rispetto delle vigenti normative, di un apposito regolamento che disciplini l'applicazione, nel territorio comunale, delle disposizioni in favore degli invalidi riguardo la sosta prevista dal succitato 5° comma dell'art. 381 del D.P.R. 495/92;

Visto il D. Lgs. 285 del 30.04.1992 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 495 del 16.12.1992;

Visto il T.U.E.L. n. 267/2000;

DELIBERA

- 1) **di approvare** il Regolamento Comunale per la concessione del contrassegno di parcheggi per invalidi e per la istituzione delle relative aree di sosta, composto da n. 11 articoli, allegato alla presente Deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale

PARERI ED ATTESTAZIONI AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142 RECEPITA CON L'ART. 1 DELLA L.R. 11 DICEMBRE 1991, N.48.-

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla superiore proposta di deliberazione.

IL COMANDANTE DELLA P.M.

F.to

Magg. Antonio Croce

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Posta in votazione, la superiore proposta di deliberazione, con voti unanimi e favorevoli


DELIBERA

Di approvare la superiore proposta di deliberazione;



Corpo di Polizia Municipale

del Comune di Isola delle Femmine
Provincia di Palermo



REGOLAMENTO COMUNALE RELATIVO ALLE MODALITÀ DI RILASCIO ED UTILIZZO DEL CONTRASSEGNO PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA DEI VEICOLI A SERVIZIO DELLE PERSONE INVALIDE

(Approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria n. _____ del
_____)

CAPO I

CONTRASSEGNO PER SOGGETTI CON DISABILITA'

Articolo 1

Oggetto del regolamento

- a) Il presente regolamento disciplina le modalità di rilascio e di utilizzo del contrassegno per la circolazione e la sosta dei veicoli utilizzati da coloro che abbiano capacità di deambulazione sensibilmente ridotta ed ai non vedenti nel rispetto della legislazione vigente e nei limiti specificati nei successivi articoli.
- b) Il contrassegno è strettamente personale, non vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale.

Articolo 2

Tipologie di contrassegno

- a) Sono previste due tipologie di contrassegno:
 - 1) contrassegno permanente: ha validità quinquennale ed è rilasciato in favore di coloro i quali presentano una invalidità permanente, così come risulta da idonea documentazione medica di accompagnamento alla domanda;
 - 2) contrassegno temporaneo: rilasciato in favore di coloro i quali presentano una invalidità temporanea per il periodo di invalidità specificato nella documentazione medica di accompagnamento alla domanda.

Articolo 3

Rilascio e/o rinnovo del contrassegno

- a) Per il rilascio e/o rinnovo del contrassegno di circolazione per i veicoli al servizio delle persone invalide, occorre presentare la seguente documentazione secondo il caso che ricorre fra quelli di seguito previsti:
- 1) PER IL RILASCIO dovrà essere prodotta istanza, in carta semplice, indirizzata al Sindaco di Isola delle Femmine, nella quale si dichiarino, sotto la propria responsabilità, i dati personali e gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta. All'istanza, che dovrà essere firmata dall'interessato o, nel caso di incapacità legale dello stesso, dall'esercente la patria potestà o dal tutore, dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a) in caso di invalidità permanente, certificazione medica rilasciata dall'Ufficio Medico-Legale dell'Unità Sanitaria di appartenenza (Distretto Sanitario di Carini) dalla quale risulti che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona, per la quale viene chiesta l'autorizzazione, ha effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, oppure trattasi di persona "non vedente";
 - b) in caso di invalidità temporanea, certificazione medica rilasciata dall'Ufficio Medico-Legale dell'Unità Sanitaria di appartenenza (Distretto Sanitario di Carini) dalla quale risulti il presumibile periodo di durata dell'invalidità;
 - c) Dichiarazione attestante la residenza della persona per la quale è richiesto il contrassegno;
 - d) Copia di un valido documento di riconoscimento dell'invalido e del richiedente nel caso questi sia persona diversa.
 - 2) PER IL RINNOVO dovrà essere prodotta istanza, in carta semplice, indirizzata al Sindaco di Isola delle Femmine, con la quale si richiede il rinnovo del contrassegno. All'istanza, che dovrà essere firmata dall'interessato o, nel caso di incapacità legale dello stesso, dall'esercente la patria potestà o dal tutore, dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a) in caso di invalidità permanente, certificazione rilasciata dal medico curante, dalla quale risulti il perdurare delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio;
 - b) in caso di invalidità temporanea, certificazione rilasciata dall'Ufficio Medico-Legale dell'Unità Sanitaria di appartenenza (Distretto Sanitario di Carini) dalla quale risulti che permangono le condizioni per le quali il contrassegno è stato rilasciato, con l'indicazione dell'ulteriore periodo presumibile di durata dell'invalidità;
 - c) contrassegno originale precedentemente rilasciato.
 - 3) PER DUPLICATO IN CASO DI FURTO, SMARRIMENTO O DETERIORAMENTO dovrà essere prodotta istanza, in carta semplice, indirizzata al Sindaco di Isola delle Femmine, con la quale si richiede il rilascio del duplicato specificando la motivazione della richiesta di duplicato. All'istanza, che dovrà essere firmata dall'interessato o, nel caso di incapacità legale dello stesso, dall'esercente la patria potestà o dal tutore, dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a) copia della denuncia presentata presso un organo di polizia giudiziaria;
 - b) contrassegno originale precedentemente rilasciato (solo in caso di deterioramento).

CAPO II

VALIDITA' MODALITA' E LIMITI DI UTILIZZO

Articolo 4

Validità del contrassegno

- a) Il contrassegno ha validità per 5 (cinque) anni dalla data del rilascio. Alla scadenza potrà essere richiesto il rinnovo secondo le modalità descritte all'articolo 3 del presente regolamento.

Articolo 5

Utilizzo del contrassegno

- a) Il contrassegno è un documento strettamente personale e dovrà essere conservato diligentemente e sostituito gratuitamente dall'amministrazione in caso di rinnovo, furto, ovvero, danneggiamento che ne alteri la leggibilità o le caratteristiche.
- b) Quando la persona disabile è presente sul veicolo e lo stesso è al suo servizio, il contrassegno dovrà essere diligentemente esposto, in maniera visibile, nella parte anteriore dell'abitacolo del veicolo e sempre in originale.
- c) Il contrassegno dovrà essere utilizzato in maniera corretta dal titolare e dovrà sempre essere accompagnato dall'autorizzazione e da un valido documento di identità e non potrà in nessun caso essere ceduto a terzi, né duplicato. L'accompagnatore del disabile non potrà fruire del contrassegno in assenza del titolare.
- d) Il contrassegno consente ai disabili di:
- 1) Transitare nelle corsie preferenziali riservate ai mezzi di trasporto pubblico collettivo ed ai taxi;
 - 2) Circolare nelle aree pedonali, sempre che non sia stato disposto espresso divieto;
 - 3) Circolare nelle zone a traffico limitato;
 - 4) Circolare nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o inquinamento;
 - 5) Sostare negli appositi spazi riservati ai veicoli delle persone invalide, tranne nelle aree di parcheggio "personalizzate" e nelle aree di parcheggio a tariffazione oraria;
 - 6) Sostare, senza limitazione di tempo, nelle aree di parcheggio a tempo determinato;
 - 7) Sostare nelle zone di divieto o limitazione di sosta purchè ciò non costituisca intralcio alla circolazione e, comunque, mai quando è esposto il pannello integrativo di zona rimozione;
- e) Il contrassegno non consente la deroga ai divieti di sosta previsti dalle disposizioni del Codice della Strada, con particolare riferimento agli articoli 157 e 158, in cui sia prevista la rimozione o il blocco dei veicoli e in casi in cui il veicolo rechi grave intralcio alla circolazione, nel qual caso, il veicolo verrà spostato in un'area limitrofa sicura o, in alternativa, presso un'autorimessa autorizzata. A titolo di esempio, il contrassegno non consente:
- 1) la sosta su strada a senso unico senza spazio sufficiente al transito dei veicoli (almeno 3 mt);
 - 2) la sosta su passaggio o attraversamento pedonale;
 - 3) la sosta in prossimità o in corrispondenza dell'intersezione;
 - 4) la sosta in prossimità o in corrispondenza di dosso o curva;
 - 5) la sosta in prossimità o in corrispondenza dei segnali stradali verticali o semaforici impedendone la vista;
 - 6) la sosta in corrispondenza dei segnali stradali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;
 - 7) la sosta allo sbocco dei passi carrabili;
 - 8) la sosta sul marciapiede;
 - 9) la sosta in seconda fila o davanti ai cassonetti per i rifiuti;
 - 10) la sosta lungo le vie o corsie preferenziali interessate al transito dei mezzi di trasporto pubblico collettivo.
- f) Ogni utilizzo improprio verrà perseguito con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 12 del presente Regolamento e con il ritiro del contrassegno qualora venga utilizzato da persona diversa dal titolare.

Articolo 6

Decadenza del contrassegno

- a) La validità del contrassegno decade, al venire meno delle condizioni necessarie che ne hanno consentito il rilascio.
- b) In caso di morte del titolare, gli eredi sono tenuti alla restituzione immediata del contrassegno all'ufficio che ne ha curato il rilascio, nonchè a comunicare l'eventuale utilizzo di un parcheggio per disabili personalizzato su strada pubblica, al fine di programmarne la dismissione.
- c) Analogamente in caso di cambio di residenza il titolare è tenuto a darne tempestiva comunicazione agli uffici preposti, specialmente, nel caso che abbia fruito di un parcheggio personalizzato su strada pubblica.
- d) Per le finalità di cui al presente articolo, il Corpo di P.M. dovrà effettuare, a cadenza semestrale, delle verifiche presso l'ufficio anagrafe ed eventualmente procedere con gli adempimenti previsti.

CAPO III

AREE DI PARCHEGGIO FINALIZZATE

Articolo 7

Individuazione delle aree di parcheggio finalizzate

- a) Le aree di parcheggio riservate alle persone invalide devono essere delimitate da strisce gialle e contrassegnate sulla pavimentazione con l'apposito simbolo previsto dal Codice della Strada. Tali aree devono, inoltre, essere affiancate da uno spazio libero necessario per consentire l'apertura dello sportello del veicolo nonché la manovra di entrata ed uscita dal veicolo, ovvero per consentire l'accesso al marciapiede nel caso dei parcheggi cosiddetti a "pettine". Per le modalità di apposizione della prescritta segnaletica stradale si farà riferimento alle norme vigenti in materia.
- b) Qualora sussistano le condizioni per l'istituzione dei parcheggi per disabili, questi verranno decretati con Ordinanza Dirigenziale e direttamente predisposti con regolare segnaletica verticale ed orizzontale a cura del servizio manutenzioni dell'Ufficio Tecnico del Comune.

Articolo 8

Istituzione di parcheggi per disabili "non personalizzati"

- a) Nelle aree urbane ad alta densità di traffico, possono essere istituiti parcheggi per disabili, conteggiati secondo quanto previsto dal Codice della Strada e cioè ogni cinquanta, o frazione di cinquanta, stalli di sosta liberi.
- b) In aggiunta ai parcheggi di cui al precedente punto, possono essere istituiti parcheggi per disabili a limitazione oraria, in prossimità di uffici pubblici e/o sanitari ed attività commerciali maggiormente frequentati dai cittadini con disabilità. Tale eventualità può anche essere richiesta, dagli stessi titolari dei servizi suddetti, a condizione che rispettino, nell'ambito della propria struttura, i canoni di accessibilità per soggetti disabili previsti per legge.
- c) Le limitazioni di parcheggio orarie dovranno essere riportate in modo ben visibile sulla segnaletica verticale, ed avranno validità solamente durante gli orari di servizio delle attività a supporto delle quali sono stati istituiti.

Articolo 9

Istituzione di parcheggi per disabili "personalizzati"

- a) Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità che impediscono la deambulazione e quindi l'autonomia della persona, secondo le previsioni dell'articolo 3, comma 3 e 4, ex legge n.104/92 e sussistono i requisiti di seguito descritti, con apposita ordinanza può essere assegnato, a titolo gratuito, un adeguato spazio di sosta "personalizzato", cioè riservato al veicolo della persona invalida che ne beneficia, individuato da apposita segnaletica orizzontale e verticale nella quale andranno riportati gli estremi del contrassegno invalidi del beneficiario.
- b) Può essere concessa l'agevolazione per un solo stallo di sosta, in prossimità del numero civico del domicilio del disabile, purché non disponga di parcheggio pertinenziale privato, di area di proprietà del nucleo familiare o di altra area di cui ne ha disponibilità a qualunque titolo, quale idoneo spazio per il ricovero del veicolo in prossimità dell'abitazione.
- c) L'assegnazione di spazi di sosta autorizzati, non potrà essere prevista nei casi di seguito specificati:
 - 1) Fuori dai centri urbani;
 - 2) Quando le dimensioni della carreggiata risultino particolarmente ridotte;
 - 3) Lungo le vie prive di marciapiede, quando la segnaletica orizzontale occupi lo spazio antistante le abitazioni di terze persone;
 - 4) Dinanzi a passi carrabili, anche se di proprietà della stessa persona richiedente;
 - 5) Quando si è già titolari di uno spazio di sosta "personalizzato";
 - 6) In tutti i casi in cui ciò possa costituire pericolo o intralcio per la circolazione.

- d) La domanda di concessione dello stallo personalizzato, da indirizzare al Sindaco, potrà essere presentata dai titolari di contrassegno che abbiano i seguenti requisiti:
- 1) Siano abilitati alla guida di autoveicoli e siano titolari di patente di guida in corso di validità.
 - 2) Dispongano di un autoveicolo a loro idoneo e di proprietà;
 - 3) Siano residenti in area urbana ad alta densità di traffico veicolare.
- e) Alla domanda in carta semplice, indirizzata al Sindaco di Isola delle Femmine, dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- 1) Copia della patente di guida del richiedente;
 - 2) Copia della carta di circolazione del veicolo di proprietà del richiedente;
 - 3) Copia dell'autorizzazione e del contrassegno invalidi;
 - 1) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n.445/2000, con la quale si attesti che l'abitazione presso cui è domiciliato o residente il disabile, ovvero, dove lo stesso lavora, non dispone di un parcheggio pertinenziale privato o di altro parcheggio di sua proprietà o del nucleo familiare.
- f) In casi eccezionali caratterizzati dalla gravità dell'invalidità che comporti l'incapacità di deambulare autonomamente, nonché da contingenti e comprovate necessità specifiche in cui si trova l'invalido o nel caso venga adeguatamente documentata l'esigenza di frequenti e ripetuti spostamenti dello stesso, in deroga a quanto previsto dai precedenti punti del presente articolo, la concessione di uno spazio di sosta personalizzato, previa richiesta dell'interessato o, in caso di incapacità legale dall'esercente la patria potestà o dal tutore, potrà essere prevista, ferme restando le altre condizioni di cui al presente Regolamento, anche in favore di titolari di contrassegno non abilitati alla guida e che non abbiano un veicolo di loro proprietà, sulla scorta del parere favorevole della Commissione Valutativa di cui all'articolo 10 del presente Regolamento.

Articolo 10

Commissione Valutativa

- a) Al fine di valutare casi di particolare rilevanza sociale per le finalità di cui alla lettera "f" dell'articolo 9 del presente Regolamento, è istituita una Commissione Valutativa costituita dal Comandante del Corpo di P.M. che la presiede, dal Responsabile del Settore dei Servizi Sociali o suo delegato e da un Assistente Sociale.
- b) La commissione, appositamente convocata a cura del Corpo di P.M., esaminata la richiesta di concessione di cui alla lettera "f" dell'articolo 9 del presente Regolamento, dovrà esprimere il proprio parere che sarà necessario e vincolante ai fini della concessione dello spazio personalizzato richiesto.

Articolo 11

Spazi riservati antistanti le abitazioni dei disabili

- a) Lungo le vie prive di marciapiede, ovvero dove lo stesso sia particolarmente ridotto, con apposita ordinanza, potrà essere vietata la sosta dei veicoli, antistante le abitazioni delle persone riconosciute invalide, quando ciò causi pregiudizio alla loro mobilità.
- b) Il divieto riguarderà esclusivamente lo spazio antistante la porta di accesso della propria abitazione delimitata dalla proiezione, sul manto stradale, dei due spigoli murali e, comunque, per una larghezza non superiore a mt.1,50.
- c) Sarà cura dell'avente diritto l'apposizione del pannello segnaletico raffigurante il segnale "sosta vietata" completo di dizione " lasciare libero il passaggio" ed indicante gli estremi dell'ordinanza (numero e data di rilascio), nonché, l'eventuale messa in opera della segnaletica stradale orizzontale.

CAPO IV

SISTEMA SANZIONATORIO

Articolo 12

Sanzioni

- a) Fermi restando comportamenti riconducibili ad ipotesi di reato nel qual caso dovrà informarsi la competente autorità giudiziaria, nonchè fatte salve le sanzioni pecuniarie relative a specifiche fattispecie riconducibili all'articolo 188 del vigente Codice della Strada ovvero ad altre disposizioni di legge, ad ogni altra violazione del presente Regolamento, verrà comminata ai sensi dell'articolo 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, una sanzione amministrativa da € 50,00 (euro cinquanta/00) a € 300,00 (euro trecento/00).
- b) Non sono in nessun caso soggetti a rimozione nè al blocco delle ruote, i veicoli che espongono il contrassegno originale, a meno che detti veicoli non costituiscano intralcio o pericolo per la circolazione.

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13

Adempimenti a carico degli uffici preposti

- a) Gli uffici preposti al rilascio dei contrassegni dovranno procedere alla creazione di apposita banca dati adeguata alle prescrizioni dell'Autorità garante per la riservatezza dei dati personali.
- b) La banca dati dovrà essere aggiornata costantemente e, per un controllo immediato, metterla a disposizione delle competenti autorità.

Articolo 14

Entrata in vigore

- c) Il presente regolamento entrerà in vigore, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo del Comune.